

CONTRATTO DI COTTIMO tra

1) l'impresa **TIEPOLO SRL** con sede a S. Dorligo della Valle in via J. Ressel, 6, C.F. 00235900321 e P.IVA 00235900321, nella persona del suo legale rappresentante Marco Tiepolo nato a Mirano (VE) il 10/04/1966 e residente a Trieste in via dell'Eremo, 77 – impresa affidataria

3) l'Impresa Costruzioni V.G. **COSTRUZIONI S.R.L.** con sede in **MONFALCONE (GO) VIA IX GIUGNO 103 CAP 34074** Partita IVA: 01155820317 - d'ora in poi indicata come subaffidataria, nella persona del legale rappresentante sig. **DE VITO DAVIDE** nato a **GORIZIA** il 28/03/1976 residente a **GORIZIA**, via **GIUSTI,15**

Si stipula e si conviene quanto in appresso specificato, premesso che

- l'impresa affidataria deve eseguire l'appalto:

interventi riqualificazione e manutenzione delle aree e delle strutture dedicate alla sosta ed al trasporto merci e persone presso la stazione confinaria di S. Andrea -GO Autoporto di Gorizia – Palazzina servizi alla sosta – Edificio 12 – CUP F86C17000090002 CIG 9908415AB7.

Con affidamento lavori con giusta Delibera dell'Amministratore Unico n. 46 di data 13/07/2023

- che è intenzione della ditta appaltante TIEPOLO SRL come indicato in sede di partecipazione gara d'appalto, di voler affidare i montaggi/esecuzione in cottimo e nella percentuale e nei limiti previsti dalla legislazione vigente

opere civili ed escavo, opere impianti di condizionamento e trattamento aria, opere impianti idrotermicosanitario, opere coibentazioni e coperture, posa manufatti metallici, posa conduits elettrici, infilaggio linee elettriche, assistenza posa apparecchiature, montaggio corpi illuminanti, montaggio quadri elettrici, montaggio apparecchiature comando/controllo, opere idrauliche, di condizionamento e centrale termica.

per un importo massimo stimato di € 104.000,00€=Iva esclusa, di cui € 1.400,00 € per oneri di sicurezza per il conseguimento dell'opera originariamente ordinata.

- che la ditta subaffidataria risulta ben conoscere il progetto in quanto in possesso di tutti gli elaborati di gara come da art.2 del CSA, nessuno escluso, visionati ed accettati;

- che la ditta subaffidataria risulta essere iscritta presso la C.C.I.A.A di Gorizia al num. 01155820317

- che la ditta subaffidataria è in possesso dei requisiti di capacità generale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativa necessari per eseguire i lavori di cui è specie.

- che non esistono forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile tra l'appaltatore ed il subaffidatario

Le parti convengono e stipulano quanto appresso.

Art. 1 - Oggetto del contratto

L'impresa affidataria affida alla subaffidataria parte del contratto inerente le opere di ASSISTENZA AI MONTAGGI ed ESECUZIONE per

- opere civili ed escavo;
- opere impianti di condizionamento e trattamento aria;
- opere impianti idrotermicosanitario;
- opere coibentazioni e coperture;
- posa manufatti metallici;
- posa conduits elettrici ;
- infilaggio linee elettriche;
- assistenza posa apparecchiature;
- montaggio corpi illuminanti;
- montaggio quadri elettrici;

- montaggio apparecchiature comando/controllo;
- opere idrauliche, di condizionamento e centrale termica

Tale parte di contratto verrà eseguita secondo le istruzioni e gli elaborati della Committenza e nei limiti quantitativi indicati dalla impresa appaltatrice.

Art. 2 – Prezzi

2.1 Premesso che l'offerta dell'affidante prevede una incidenza media della manodopera offerta del 41,77% sui prezzi come **all'ALL.TO PROGETTUALE "E.07_Q_I_Manodopera"**

2.2 **Il prezzo del contratto presunto massimo netto (IVA esclusa) è di € 104.000,00 (Euro centoquattomila/00) incluso € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00) per oneri per la sicurezza.** Che Il subaffidante offre a compenso dell'opera di cui sopra e sarà liquidato in base a percentuali forfait accordate sulla base dell'avanzamento lavoro. Il prezzo di eventuali forniture sarà liquidato a parte come vendita e previo accordo tra le parti ed esula dal presente contratto.

2.3 L'impresa subaffidataria dichiara di conoscere il progetto dei lavori da eseguire in subappalto e il genere delle caratteristiche complessive dell'opera e di essere a conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e ritenendo gli stessi remunerativi.

Art. 3 - Oneri a carico della impresa appaltante

Saranno a carico della impresa appaltante gli oneri organizzativi generali del lavoro, la tenuta dei contatti con la Direzione Lavori, salvo quelli che non debba tenere direttamente il subappaltatore, la richiesta di eventuali permessi e la determinazione del programma esecutivo dei lavori e del piano operativo per la sicurezza.

Art. 4 - Oneri a carico della impresa subaffidataria

L'impresa subaffidataria si assume l'obbligo di eseguire con diligenza e perizia le prestazioni per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. L'impresa subaffidataria dovrà rispettare tutti gli oneri di legge e di contratto previsti in tema di sicurezza e, in particolare, dovrà produrre la necessaria documentazione per la verifica dell'idoneità tecnico professionale prevista dal D.Lgs. 81/2008. Ogni qual volta si presenti una problematica di esecuzione del contratto o qualsiasi dubbio sulle modalità esecutive, la ditta subaffidataria dovrà chiedere delucidazioni alla subaffidante. Sono altresì a esclusivo carico della ditta subaffidataria:

- la generale e particolare organizzazione del personale per le opere affidate in esecuzione;
- la corresponsione ai propri dipendenti addetti alla esecuzione di ogni onere retributivo, diretto, indiretto e/o previdenziale, ivi comprese le assicurazioni previste per legge, per contratto collettivo o aziendale o per tipologia di contratto da eseguire;
- la responsabilità della esecuzione, ivi compresa la custodia dei materiali;
- la responsabilità per i danni causati ai propri dipendenti o a persone terze, ivi compresi i dipendenti della stazione appaltante, per colpa o responsabilità propria;
- la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi o della stazione appaltante;
- le responsabilità derivanti dalla mancata osservanza delle normative di sicurezza;
- la gestione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere.
- la fornitura di tutta l'attrezzatura, utensili e macchine per l'esecuzione dei lavori affidati. Le stesse devono risultare integre, in efficienza e rispondenti e conformi alle normative di legge.

La ditta subaffidataria garantisce la qualità dei lavori e delle forniture, mettendo in condizione l'impresa subaffidante di effettuare ogni controllo sul corretto andamento dei lavori.

Art. 5 - Divieto di cessione o di ulteriore subaffidamento

La ditta subaffidataria non potrà cedere né subappaltare la parte del contratto affidata con il presente contratto, nemmeno parzialmente. Anche per operazioni di modesta entità e non qualificabili legislativamente come subappalto, dovrà essere richiesta autorizzazione scritta alla impresa subaffidante che farà le opportune comunicazioni alla stazione appaltante.

Art. 6 - Rispetto delle norme sugli infortuni sul lavoro

La ditta subaffidataria, secondo la propria piena autonomia organizzativa e il potere decisionale autonomo, nel rispetto del presente contratto, dell'appalto da eseguirsi e delle norme di legge, dovrà osservare le disposizioni inerenti alla sicurezza, ivi compresa quella concernente la esecuzione dei lavori e la consegna delle provviste. La ditta subaffidataria dovrà porre attenzione alle prescrizioni indicate nel piano di sicurezza e coordinamento e nel relativo piano operativo.

Art. 7 - Pagamenti e contabilità dell'appalto

La contabilità lavori verrà eseguita a SAL redatti entro 10gg. dalla avvenuta contabilità approvata tra le parti e i relativi pagamenti delle fatture saranno liquidate entro 3gg. giorni dal ricevimento del pagamento relativo all'affidataria. Fatto salvo deroghe accordate tra le parti. Su tutti gli importi sopradetti sarà trattenuta una ritenuta di garanzia che verrà svincolata a collaudo favorevole entro 60 gg dalla fine dei lavori, con relativo pagamento a 45 gg fine mese.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione del DURC in corso di validità.

Il credito non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

Inoltre le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.. Ai sensi del predetto art. 3 resta inteso che il pagamento in favore del subappaltatore sarà effettuato mediante bonifico bancario o altro sistema di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità al conto corrente dedicato del subcontraente.

A tal fine si precisa che l'identificazione dell'appalto è identificato da CUP F86C17000090002 CIG 9908415AB7

L'impresa subaffidataria si impegna inoltre: a) comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario o postale utilizzato per le operazioni finanziarie relative al subappalto ed a comunicare altresì ogni modifica ai dati precedentemente trasmessi; b) ad effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al subcontratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il CIG e il CUP precedentemente indicati; C) ad effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all'art. 3 – commi 2, 3 e 4 della Legge n. 136/2010, con le modalità previste.

Art. 8 - Tempi di esecuzione

L'impresa subaffidataria sarà responsabile delle penali per i ritardi derivanti dalla esecuzione dei lavori a essa assegnati.

Art. 9 – Forme di controllo

L'appaltatore dichiara ai sensi dell'art.18, comma 9 della L.55/90, come modificato dal D.L. 409/91, che non sussiste alcuna forma di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del C.C. con la subaffidataria.

Art. 10 - Iva

Le prestazioni e le forniture eseguite in ragione del presente contratto, secondo le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972 e successive modificazioni, sono soggette alle seguenti aliquote Iva: regime di reverse charge - Operazione non imponibile ex art. 17 comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico dell'appaltatore.

Art. 11 - Clausola compromissoria e Foro competente

Il Foro competente è quello di Trieste

Art. 12 - Clausole finali

L'efficacia del presente contratto è soggetta a condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche ai sensi dell'art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dall'art. 21 di cui alla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., con espresso divieto per il subaffidante di avviare le relative prestazioni fino al conseguimento dell'autorizzazione. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente subcontratto deve intendersi definitivamente inefficace come se non fosse mai stato stipulato, senza bisogno di pronuncia giudiziaria o diffida, dietro semplice comunicazione del committente e senza che il subappaltatore possa, per tale motivo, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dai documenti e norme richiamati, si applicheranno le disposizioni del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in generale e di appalto in particolare.

Si ritiene parte integrante del presente contratto il preventivo allegato.

Trieste, 27/09/2023

La mandataria/subaffidante


TEPOLA S.p.A.
AMMINISTRATORE DELEGATO
(Maurizio Tepola)

La subaffidataria

V.G. COSTRUZIONI srl
Via IX Giugno, 103
34074 Montalcone - GO
C.F. e P.IVA 01155820317
vgcostruzioni.it • Tel. +39 0481.070104